

CONVENZIONE OPERATIVA FINALIZZATA ALLA CONDIVISIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 e ss.mm.ii.

tra

la **Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze** (d'ora innanzi denominata **BNCF**), codice fiscale 80020550481 con sede legale in Firenze (FI), piazza Cavalleggeri, 1/A, legalmente rappresentata nella persona della Dott.ssa Elisabetta Sciarra, nata a Roma il 15.1.1976, nella sua qualità di Direttrice (Decreto DG-BDA n. 406 del 16.5.2024), per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede della BNCF;

e

il **Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale** (d'ora innanzi denominato **CNR-ISPC**), con sede in Napoli (NA), alla via Cardinale Guglielmo Sanfelice, n. 8, codice fiscale 80054330586, partita IVA 02118311006, iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche cod. F129003U, recapito di posta elettronica: segreteria.direzione@ispc.cnr.it, recapito di p.e.c.: protocollo.ispc@pec.cnr.it, sito web istituzionale: www.ispc.cnr.it, rappresentato dalla Direttrice f.f. Dott.ssa Costanza Miliani, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale Dott. Salvatore Capasso (prot. CNR n. 0467370/2024 del 29/11/2024);

CNR-ISPC / BNCF, congiuntamente anche le Parti

..*.*

- VISTO il d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.lgs. 04.06.2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)";
- VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19.07.2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del MIUR in data 25.07.2018, entrato in vigore il 01.08.2018;
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) del CNR, emanato con Provvedimento del Presidente del CNR n. 119, prot. 241776 del 10.07.2024, e in particolare l'art. 9 (Funzioni del Direttore di Istituto) e l'art. 12 (Struttura organizzativa degli Istituti);
- VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034, pubbl. nel suppl. ord. n. 101 della GURI n. 124 del 30.05.2005;
- VISTO il Regolamento del Personale del CNR di cui al D.P.C.N.R. del 04.05.2005, n. 0025035, pubbl. nel suppl. ord. n. 101 della GURI n. 124 del 30.05.2005;
- VISTO il d.P.R. n. 62 del 16.04.2013 con il quale veniva approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e del Codice di comportamento del CNR adottato con delibera del CdA n. 137/2017 del 17.10.2017;
- VISTO il Provvedimento del Direttore Generale del CNR, n. 119 del 13.09.2019, con cui è stato conferito alla dott.ssa Costanza Miliani l'incarico di Direttore dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, con durata di quattro anni a decorrere dal 01.10.2019 e il successivo Provvedimento della Presidente del CNR, n. 120 del 29.09.2023 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Costanza Miliani l'incarico di Direttrice facente funzioni dell'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC), dal 01.10.2023 e sino alla nomina del Direttore *pleno iure* dell'Istituto medesimo;
- VISTO il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

- VISTO il DPCM 57/2024 Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;
- VISTO il D.M. del Ministero della Cultura 270/2024, Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura;
- VISTO l'art. 15 della l. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO il Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personali n. 2016/679;
- CONSIDERATO che la comunanza degli interessi scientifici di ricerca e la mancanza dell'elemento sinallagmatico consentono di inquadrare la presente Convenzione nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dall'art. 15 della legge n. 241/1990;
- CONSIDERATO che le Parti hanno un reciproco interesse a una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.

PREMESSO CHE

- la BNCF è un istituto autonomo del Ministero della Cultura che tra i compiti istituzionali ha quello di promuovere la conoscenza del patrimonio bibliografico e la cultura mediante pubblicazioni, rassegne, mostre e convegni nazionali e internazionali; e di assicurare la valorizzazione del proprio patrimonio culturale attraverso la gestione in forma diretta o indiretta, anche stipulando accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, nonché accordi di collaborazione con gli enti locali e territoriali;
- il CNR è un Ente pubblico di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese;
- il CNR-ISPC svolge studi e ricerche inerenti alle scienze del patrimonio (Heritage Science);
- svolge attività di ricerca avanzata nell'ottimizzare l'utilizzo di metodi e strumenti d'indagine diversificati, per la diagnosi, conservazione, valorizzazione e fruizione dei Beni Culturali materiali e immateriali;
- caratteristica essenziale di CNR-ISPC è la multidisciplinarietà, con cui vengono affrontate le problematiche, resa possibile dalla molteplicità delle competenze in esso presenti e dallo sviluppo di una rete consolidata di collaborazioni nazionali e internazionali con altri Istituti di Ricerca, con Università e con Enti pubblici e privati preposti alla tutela e alla conservazione dei Beni Culturali;
- il CNR-ISPC e la BNCF intendono stabilire un rapporto di collaborazione nel settore della conservazione e valorizzazione del patrimonio librario conservato dalla BNCF, nell'ambito del progetto PRIN 2022 KNOT, per la digitalizzazione e lo studio dei materiali costitutivi di oggetti indigeni conservati presso enti, istituti, musei e collezioni italiani, con lo scopo di aumentarne la conoscenza materica e di renderli fruibili alla comunità indigena e scientifica seguendo i principi dell'"open science".

TUTTO CIÒ PREMESSO

I SOTTOSCRITTORI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che è sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. Ai fini della sottoscrizione vengono applicate le modalità telematiche previste dal d.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235 (Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale).

Art. 2 - Oggetto e finalità

CNR-ISPC e BNCF attueranno una collaborazione di ricerca finalizzata ad approfondire lo studio della materialità del manoscritto *Libro de la Vida...* (Banco Rari 232) della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Tale collaborazione si svilupperà nell'ambito del progetto PRIN 2022 KNOT (Finanziamento dell'EU - NextGenerationEU - M4.C2.1.1., Codice di progetto 2022RHCY5P, <https://www.ispc.cnr.it/en/2024/03/13/knot/>).

Art. 3 – Obiettivi, attività e risultati attesi dalla Convenzione

Il CNR-ISPC si impegna a:

- promuovere studi e indagini;
- effettuare analisi non invasive dei materiali costitutivi del patrimonio librario oggetto di studio;
- attenersi alle indicazioni dell'alta sorveglianza effettuata dalla Biblioteca;
- fornire agli studenti, dottorandi e collaboratori coinvolti nelle attività previste dalla presente Convenzione informazioni sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
- pubblicizzare gli interventi in sedi scientifiche e in contesti di carattere divulgativo.

La BNCF si impegna a:

- assicurare durante lo svolgimento dei lavori l'alta sorveglianza sui lavori da parte del proprio personale tecnico;
- mettere a disposizione la documentazione per lo studio preventivo del patrimonio librario oggetto di studio;
- pubblicizzare gli interventi in sedi scientifiche e in contesti di carattere divulgativo;
- formulare proposte per la valorizzazione e la fruizione degli oggetti.

La Biblioteca mette a disposizione i propri spazi e gli oggetti facenti parte della sua collezione libraria, dopo valutazione della propria Direttrice e dei responsabili preposti, nell'ambito delle attività inerenti alla presente Convenzione.

Il CNR-ISPC mette a disposizione le esperienze e le conoscenze del proprio personale e le strumentazioni di cui dispone nell'ambito delle attività inerenti alla presente Convenzione. Eventuali ulteriori attività richieste da uno dei due contraenti, non strettamente riguardanti gli argomenti previsti negli articoli precedenti verranno regolati da ulteriori specifici accordi.

Le Parti si impegnano a pubblicizzare le attività svolte come risultato di un'azione concordata anche attraverso pubblicazioni scientifiche e allestimenti di mostre.

Le Parti concordano di collaborare nel settore del restauro dei beni culturali anche in contesti che includano la formazione di studenti e dottorandi.

Il programma di lavori e collaborazioni verrà sviluppato secondo piani e scadenze concordate preventivamente fra le Parti contraenti.

Per lo svolgimento delle attività previste, il CNR-ISPC potrà avvalersi di laureandi, specializzandi e dottorandi, nonché di collaboratori appartenenti alle proprie strutture, ad altri istituti CNR e a Corsi Universitari associati all'ente. In ogni caso, qualora vengano coinvolti soggetti che non facciano parte del proprio personale, il CNR-ISPC si impegna a comunicare preventivamente i relativi nominativi alla Biblioteca.

La Biblioteca provvederà ad accogliere presso le sue strutture, con le eventuali limitazioni dettate dagli spazi e dalle norme di sicurezza, il personale, i collaboratori, gli studenti, gli specializzandi e i dottorandi indicati dal CNR-ISPC per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca inerenti all'oggetto della presente Convenzione.

Luoghi di esecuzione dei lavori oggetto della presente Convenzione sono le sale di consultazione della Biblioteca ed eventuali altri spazi ospitati nello stabile della Biblioteca utili all'allestimento del laboratorio mobile, che verranno concordati di volta in volta dalle Parti.

Art. 4 - Durata della Convenzione

La durata complessiva della Convenzione è stabilita in n. 1 (un) anno e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi.

ART. 5 - Responsabili scientifici

Per il CNR-ISPC, il Responsabile Scientifico è individuato nella persona del Dott. David Buti.

Per la BNCF, i Responsabili Scientifici sono individuati nelle persone della Dott.ssa Elisabetta Sciarra e del Dott. David Speranzi.

Art. 6 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati

I risultati delle ricerche, qualora non brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, potranno essere utilizzati dalle Parti nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Le Parti concorderanno preventivamente le modalità di qualsiasi eventuale forma di comunicazione relativa ai risultati e allo svolgimento delle attività di ricerca.

Le Parti concordano, altresì, che i risultati e il materiale prodotto in occasione delle indagini potranno essere oggetto di pubblicazione, di convegni, di seminari o di mostre, a scopo esclusivamente scientifico in modo congiunto e/o concordato tra le Parti.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati delle attività oggetto della presente Convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori a essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture comunque competenti a disporre dei diritti in parola, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice della proprietà intellettuale in materia di titolarità dei diritti brevettuali.

In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, qualora una delle Parti sia titolare ovvero contitolare dei relativi diritti, la stessa concede sin da ora all'altra Parte il diritto di utilizzare a titolo gratuito delle informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca in tema, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

Art. 7 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti

L'eventuale utilizzazione del nome e/o dei segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno secondo i regolamenti e le linee guida di ciascuna Parte.

Art. 8 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su fatti, documenti, disegni, elaborati ricevuti dalle altre Parti o risultanti dalle attività oggetto della presente Convenzione a non divulgarli a terzi, salvo esplicita autorizzazione dell'altra parte per casi particolari.

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano, anche attraverso specifici accordi sottoscritti con i propri dipendenti e collaboratori e/o con terze parti coinvolte nelle attività a:

- a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Convenzione e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

Art. 9 - Impegni delle parti

Con la presente Convenzione, le Parti intendono formalizzare gli impegni reciproci per la realizzazione del progetto in oggetto per lo studio dei manoscritti della BNCF.

In particolare, le Parti si impegnano a:

- leggere, approvare e sottoscrivere la Convenzione.

La BNCF si impegna a realizzare le attività di propria competenza previste all'interno del progetto in oggetto e fornire il più ampio quadro di collaborazione e raccordo per la realizzazione degli interventi proposti, secondo le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione dello stesso. In particolare:

- individuare e mettere a disposizione il materiale librario necessario per il progetto di ricerca;
- fornire le informazioni necessarie per una miglior comprensione del quadro storico e culturale dei documenti;
- seguire lo stato dei lavori, collaborare e vigilare sulla corretta manipolazione dei documenti.

Per parte sua il CNR-ISPC, per la realizzazione del progetto in oggetto si impegna:

- allestire presso la BNCF le attrezzature necessarie per il progetto, nei locali individuati e secondo le indicazioni date dal personale della stessa;
- maneggiare il materiale documentario secondo le indicazioni ricevute, non lasciandolo mai incustodito e segnalando ogni eventuale criticità.

Art. 10 - Oneri finanziari

La Convenzione è a carattere non oneroso e non prevede, allo stato attuale, forme di finanziamento per lo svolgimento delle previste attività di ricerca. Ciascuna Parte provvederà a coprire le spese sostenute dal proprio personale coinvolto nelle attività previste dalla presente Convenzione.

Le Parti espressamente convengono che, per lo svolgimento di attività congiunte che rivestano i caratteri di attività di studio e di ricerca per le quali siano previste specifiche forme di finanziamento, sarà stipulato uno specifico accordo (*addendum* alla presente Convenzione) nel quale saranno puntualmente disciplinate le modalità di svolgimento delle attività e rendicontazione del finanziamento.

Per lo svolgimento di attività che, se pur di derivazione istituzionale abbiano caratteri tali da ricondurle alla sfera d'impresa delle Parti della presente Convenzione, le Parti rimandano espressamente alle regole previste dalle rispettive disposizioni interne in tema di attività in conto terzi.

Art. 11 - Responsabili del procedimento e referenti per l'attuazione

Il responsabile del procedimento e referente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione è individuato, per la BNCF, nella Direttrice Dott.ssa Elisabetta Sciarra. Il responsabile del procedimento e referente ai fini dell'attuazione della presente Convenzione è individuato, per il CNR-ISPC, nella persona della Direttrice f.f. Dott.ssa Costanza Miliani.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali e privacy

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente Convenzione operativa nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della Convenzione stessa o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (di seguito RGPD) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in autonomia. Le informazioni relative al trattamento da parte del CNR-ISPC sono reperibili all'indirizzo https://www.ispc.cnr.it/it_it/. Le informazioni relative al trattamento da parte della BNCF sono reperibili all'indirizzo <https://cultura.gov.it/privacy-policy>.

Le Parti si impegnano reciprocamente a operare nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al RGPD e a verificare e aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del RGPD, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 13 - Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, per la soluzione della controversia in relazione all'interpretazione, all'esecuzione della presente Convenzione, il Foro competente è quello che sarà individuato secondo la normativa vigente.

Art. 13 - Firma e oneri fiscali

La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice Amministrazione Digitale - d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e si perfeziona mediante invio a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- CNR-ISPC: protocollo.ispc@pec.cnr.it
- BNCF: bnc-fi@pec.cultura.gov.it

La presente Convenzione, sottoposta all'imposta di bollo che verrà assolta nei modi di legge, avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale esso sarà registrato nel solo caso d'uso, a tassa fissa (art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 131/86) e le relative spese saranno assunte a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, *data della firma digitale*

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Dott.ssa Elisabetta Sciarra
Direttrice

CNR-ISPC
Dott.ssa Costanza Miliani
Direttrice f.f.